



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio
e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

IL DIRETTORE GENERALE



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA - 2013 - 0023937 del 21/10/2013

Pratica A:

Ref. Mittente:

A ILVA S.p.A.
Trasmessa via PEC
direzioneilva.taranto@rivapec.com

e p.c. ISPRA
Servizio interdipartimentale per l'indirizzo,
il coordinamento e il controllo delle attività
ispettive
Trasmessa via PEC
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

A ARPA Puglia
Trasmessa via PEC
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Alla Commissione AIA-IPPC
Trasmessa via e-mail
commissioneAIA.ILVA@minambiente.it

OGGETTO: Stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto - DVA-DEC-2011-450 del 4/8/2011 e DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012 - Diffida per inosservanza delle prescrizioni autorizzative in relazione al terzo trimestre di attuazione del decreto di riesame di AIA del 26/10/2012

A seguito dell'allegata nota. n. 21956 del 26/09/2013 pervenuta dall'ISPRA in relazione alle attività di controllo per il terzo trimestre di attuazione del decreto di riesame dell'AIA del 26/10/2012, si diffida codesta società, ai sensi dell'art. 29-*decies*, comma 9, del D.Lgs. n.152/06 come modificato dal D.Lgs. n.128/10, ad effettuare quanto richiesto dall'Autorità di Controllo nei tempi dalle stessa indicati e a comunicare successivamente quanto messo in atto.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Mariano Grillo)

Ufficio Mittente: DIVISIONE IV- RIS Sezione AIA
Funzionario responsabile: Antonio D. Milillo- milillo.antonio@minambiente.it - 06 5722 5924
DVA-4RI-AIA-14/2013-0047.R02/DOC



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

TRASMISSIONE VIA PEC

ISPRA




PROTOCOLLO GENERALE
Nr. 0037866 Data 25/09/2013
Tit. X Partenza



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare - DVA - Divisione ~~Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali~~
Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma
aia@pec.minambiente.it E.prot DVA-2013-0021956 del 26/09/2013

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto
Via Marche s.n. - 74123 TARANTO
prot.procura.taranto@giustiziacert.it



Copia

ARPA Puglia - Corso Trieste, 27 - 70126 Bari
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto c/o ex Ospedale Testa
Contrada Rondinella - 74021 TARANTO
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

RIFERIMENTO: Decreto AIA n. DVA-DEC-2011-0000450 del 04 agosto 2011 e Decreto di Riesame prot. DVA-DEC-2012-0000547 del 26 ottobre 2012, con avvisi pubblicati in G.U. n.195 del 23 agosto 2011 e n. 252 del 27 ottobre 2012, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. ubicato nei Comuni di Taranto e Statte.

OGGETTO: Comunicazione sugli esiti del controllo effettuato in data 10 e 11 settembre 2013, Art.29 decies del D.Lgs.152/06 e Legge 231/12.

Ad esito del controllo effettuato da ISPRA e da ARPA Puglia nelle date 10 e 11 settembre 2013, presso lo Stabilimento ILVA S.p.A. in Taranto, finalizzato alla verifica dello stato di attuazione degli interventi strutturali e gestionali previsti dal decreto di riesame prot. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, d'intesa con ARPA Puglia, si rileva quanto nel seguito riportato.

E' necessario segnalare, in premessa, che con la emanazione della legge 89 del 3 agosto 2013, pubblicata su G.U. n.181 del 03/08/2013, contestualmente alla nomina del Commissario Straordinario, è stato nominato un Comitato di esperti incaricato della predisposizione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria finalizzato all'individuazione delle azioni e dei tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e del decreto in riferimento. Dopo la dovuta pubblicità e l'acquisizione delle eventuali osservazioni, il Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria sarà sottoposto all'iter autorizzativo, costituendo, una volta approvato, modifica dell'atto autorizzativo in riferimento, ai sensi del comma 7 dell'art.1 della citata legge 89.

La medesima legge ha previsto al comma 8 dell'art.1 che nel periodo transitorio, da parte del Commissario Straordinario, sia garantita la progressiva adozione delle misure indicate negli atti autorizzativi in riferimento e delle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia di tutela ambientale e sanitaria.

Con nota prot. DIR 245 del 17/07/2013 il Commissario Straordinario dell'ILVA S.p.A. ha rappresentato a Codesta Direzione di ritenere: " ... che le prescrizioni contenute nella comunicazione del MATTM (prot. DVA-2013-13938 del 14/06/2013) e nella nota ISPRA (prot. 24524 dell'11/06/2013) ad essa allegate debbano tener conto di tali nuove disposizioni, invero introdotte successivamente agli (ed anzi proprio in ragione degli) inadempimenti all'AIA rilevati in sede di sopralluogo dalle amministrazioni preposte al relativo controllo. Fermo quindi che ILVA S.p.A., per il tramite del Commissario Straordinario, è comunque impegnata, ai sensi dell'art. 1 comma 8 del DL, alla progressiva adozione delle misure previste dall'AIA ... si ritiene in ogni caso che le suddette prescrizioni e le tempistiche ivi contemplate dovranno essere riviste alla luce del Nuovo Piano Ambientale per la cui predisposizione sono già stati investiti i tre esperti da ultimo nominati ...".



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

Durante il sopralluogo del 10 e 11 settembre 2013, ISPRA e ARPA Puglia hanno proceduto a verificare lo stato di attuazione dei sotto riportati interventi, anche in relazione alle precedenti diffide emanate dall'Autorità Competente con prot. DVA 13958 del 14/06/2013 e prot. DVA 17165 del 22/07/2013.

1. Per la *prescrizione 1*, del decreto di riesame, relativa alla copertura dei parchi primari, ILVA S.p.A., pur rappresentando problematiche tecniche che emergono dalla definizione dei progetti per la copertura dei parchi primari, ha dichiarato l'intenzione di procedere alla trasmissione del progetto definitivo entro il 22 ottobre 2013, entro il termine quindi previsto dalla diffida prot. DVA 17165 del 22/07/2013.
2. Relativamente alla *prescrizione 4*, del decreto di riesame, relativa all'avvio dei lavori per la costruzione di edifici chiusi nelle aree di deposito di materiali polverulenti, diverse dai parchi primari, ILVA S.p.A. ha inoltrato con nota prot. IMM/TA/39/2013 del 29/07/2013 la documentazione per la costruzione degli edifici chiusi per il deposito materiali polverulenti del parco Nord coke, del parco OMO e dei parchi agglomerato Nord e Sud, come richiesto dalla diffida. Relativamente alla *prescrizione 70 terzo punto* del decreto di riesame, relativa all'avvio dei lavori di costruzione di edifici chiusi per l'area GRF e area di svuotamento scoria liquida dalle paiole e ripresa scoria raffreddata, è stato depositato il progetto, con nota indirizzata al Comune di Taranto prot. IMM/TA/42/2013 del 29/07/2013. Sulla base della documentazione trasmessa, il Comune di Taranto ha convocato Conferenza di Servizio per il 18 settembre 2013. ILVA S.p.A. ha inoltre trasmesso con prot. IMM/TA/40/2013 del 26/07/2013 anche il progetto di copertura dei cumuli calcare ricadenti nel territorio del Comune di Statte.
3. Per la *prescrizione 5*, relativa ai sistemi di movimentazione dei materiali trasportati via nave, presso gli sporgenti 2 e 4 del porto, è stato verificato che ILVA S.p.A. non ha trasmesso, entro 30 giorni dalla data di ricezione della diffida prot. DVA 13958 del 14/06/2013, il progetto esecutivo corredato dal relativo crono programma degli interventi; attualmente ILVA S.p.A. è in attesa della definizione delle proposte del citato Comitato degli esperti, pur avendo già ordinato un primo sistema di scarico di tipo chiuso, entro il mese di dicembre 2013, consistente nelle cosiddette "benne ecologiche", anche al fine di sperimentare l'efficacia di tale sistema di contenimento delle emissioni polverulente durante lo scarico dei materiali.
4. I tempi, previsti per il rispetto della *prescrizione 6*, per la completa chiusura dei nastri, permangono significativamente superiori ai vincoli inizialmente imposti in AIA, tuttora in carenza di espressione di parere in merito alla modifica dei tempi di attuazione richiesta dal gestore. È stato verificato che ILVA S.p.A. non ha trasmesso, entro 30 giorni dalla data di ricezione della diffida prot. DVA 13958 del 14/06/2013, il progetto esecutivo corredato dal relativo crono programma degli interventi; ILVA S.p.A. ha dichiarato di essere in attesa della definizione delle proposte del citato Comitato degli esperti. Inoltre, nonostante l'avvenuta dichiarata ultimazione degli interventi di chiusura nastri sui quattro lati per circa 10 km di sviluppo lineare interasse, rimangono non allineati i tempi di ultimazione con quelli prospettati dal gestore nel crono programma allegato alla richiesta di modifica non sostanziale, inoltrata con prot. DIR 257 del 17/12/2012, e nell'avanzamento lavori chiusura nastri trasmesso con prot. DIR.170 del 20/05/2013.
5. I tempi, previsti per il rispetto delle *prescrizioni 16-40-51-58-65-67* per la completa chiusura degli edifici in aree di gestione dei materiali polverulenti, permangono superiori ai tempi inizialmente imposti in AIA, tuttora in carenza di espressione di parere in merito alla modifica dei tempi di attuazione richiesta dal gestore; è stato verificato che ILVA S.p.A. non ha trasmesso, entro 30 giorni dalla data di ricezione della diffida prot. DVA 13958 del 14/06/2013, il progetto esecutivo corredato dal relativo crono programma degli interventi; ILVA S.p.A. ha dichiarato di essere in attesa della definizione delle proposte del citato Comitato degli esperti. Durante i sopralluoghi del 10 e 11 settembre 2013, avendo verificato l'ultimazione degli interventi di chiusura per la stock house AFO/2, caricamento materiale, e avendo acquisito la dichiarazione da parte di ILVA S.p.A. per la chiusura dell'edificio OMO/2, fase di sinterizzazione agglomerato, è stato però verificato che permangono scostamenti rispetto al crono programma allegato all'istanza di modifica non sostanziale prot. DIR 258 del 17/12/2012.

In relazione all'esercizio, invece, anche in merito all'ottemperanza alle diffide suddette, è stato accertato quanto segue.

6. Il superamento della durata delle emissioni visibili durante il caricamento della miscela nelle batterie 9-10 della cokeria (*prescrizione 41*) è cessato in data 19/04/2013 in coincidenza con la fermata del caricamento delle citate batterie.



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

7. Il superamento del limite di 20 mg/Nm^3 di concentrazione di polveri per le batterie 9-10 nel reparto cokefazione della cokeria (*prescrizione 42*) è cessato a far data dal 09/03/2013 in coincidenza con la fermata dei forni delle batterie 9-10.
8. Perdura il superamento del valore di 25 g/t coke nell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento (*prescrizione 49*); in base alle registrazioni fornite da ILVA S.p.A. e relative al periodo aprile - giugno 2013, sono state riscontrate emissioni di particolato, in alcuni casi superiori a 25 g/t coke, per le torri di spegnimento n.4 e n.5, asservite alle batterie 7-8, sia per le torri n.6 e n.7, asservite alle batterie 11-12, attualmente in funzione.
9. Relativamente alla *prescrizione 70 secondo punto*, ovvero quella che richiede l'eliminazione del fenomeno di slopping tramite interventi di natura gestionale, non risulta trasmesso da parte di ILVA S.p.A. specifico riscontro in merito a quanto proposto dalla nota ISPRA prot.24524 dell'11/06/2013 e formalizzato con la diffida prot. DVA-2013-13958 del 14/06/2013; ILVA S.p.A. ha dichiarato che è stata completata l'implementazione del nuovo sistema ISDS con procedura tipo RAMs, solo al convertitore n.3 dell'acciaieria n.2, ed è in programma l'estensione dell'intervento agli altri convertitori di entrambe le acciaierie 1 e 2 entro il mese di ottobre 2013, sebbene ILVA S.p.A. rimanga in attesa della definizione delle proposte del citato Comitato degli esperti.
In ogni caso ILVA S.p.A. ha segnalato che il miglioramento delle pratiche di gestione delle operazioni di affinazione nei convertitori, in particolare l'introduzione della procedura di pre-scorificazione, in presenza di elementi che possono provocare possibili eventi di slopping, ha consentito nell'ultimo trimestre di limitare gli eventi di slopping nell'acciaieria 1 e 2.
10. In merito alle attività di scarico di materie prime, ILVA S.p.A. in risposta alla diffida prot.DVA-2013-13958 del 14/06/2013, con nota prot. DIR 201 del 20/05/2013, ha specificato che le attività di scarico, effettuate per emergenza presso il molo polisettoriale del porto di Taranto, attraverso società terza autorizzata, non sono più in corso, non prevedendone successivi riavvii.
11. Nell'area IRF, è stata presa visione del deposito delle scorie provenienti o dal GRF o dall'acciaieria e non ancora deferrizzate, caratterizzato sotto forma di cumulo, ubicato, in una zona non pavimentata, a detta di ILVA S.p.A. "in una zona stralciata dalle aree di coltivazione della cava". In tale area dove avviene la maturazione della scoria, attraverso raffreddamento e bagnatura del cumulo (senza filmatura) tramite appositi spruzzatori, non sono presenti sistemi di regimazione delle acque. Successivamente la scoria maturata viene caricata dal cumulo e portata a mezzo dumper presso l'impianto di trattamento IRF. Durante le operazioni di caricamento dell'impianto, i dumper, senza copertura del materiale trasportato, scaricano la scoria in una zona scoperta, pavimentata, non sottoposta a bagnatura, nella quale non sono presenti sistemi di aspirazione e/o contenimento delle polveri, che si sollevano in corrispondenza di ogni scarico e durante la successiva movimentazione da parte della pala meccanica per spingere il materiale verso la griglia di caricamento dell'IRF, per una prima vagliatura. L'impianto IRF è sopraelevato rispetto al livello del suolo dello stabilimento e dell'area di cava circostante. La scoria al termine delle operazioni di deferrizzazione viene avviata, a detta del gestore, al recupero ambientale R10, classificata come rifiuto con CER 100202. In merito, ILVA S.p.A. ha dichiarato di impegnarsi a programmare la realizzazione degli interventi di impermeabilizzazione dell'area di stoccaggio delle scorie di acciaieria nell'impianto IRF e la conseguente regimazione delle acque di raffreddamento della scoria deferrizzata.
12. Nelle vicinanze del predetto cumulo di scorie provenienti o dal GRF o dall'acciaieria, sempre nella suddetta area IRF, gli enti di controllo hanno accertato la presenza di una paiola contenente, a detta di ILVA S.p.A., scoria di acciaieria in fase di raffreddamento, sottoposta a bagnatura con acqua alimentata da apposita tubazione flessibile; in assenza di pavimentazione e di un sistema di regimazione dell'acqua, come sopra detto, i deflussi delle acque utilizzate per il raffreddamento della paiola ristagnavano in pozze.
13. È stato accertato che non viene effettuata alcuna operazione di pesatura della scoria non deferrizzata in ingresso all'area IRF, ma sono presenti esclusivamente strumenti di misura delle quantità trattate dall'impianto. Alla scoria deferrizzata in uscita dall'impianto di separazione "IRF" viene attribuito codice CER 100202.

Relativamente ai sopracitati punti, ISPRA e ARPA Puglia, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/06 e s.m.i, accertano con la presente le seguenti violazioni dell'AIA:

- perdurare del mancato adeguamento entro il 27/01/2013 dei sistemi di movimentazione dei materiali trasportati via nave, tramite l'utilizzo di sistemi di scarico automatico o scaricatori continui coperti, come previsto dalla *prescrizione 5*, § 3.1.1 "Misure strutturali da attuare subito", del Parere Istruttorio



Conclusivo Intermedio (PIC1 pag.18), parte integrante del decreto di riesame, stante altresì la mancata trasmissione del progetto esecutivo corredato dal relativo crono programma degli interventi, come richiesto dalla diffida prot. DVA 13958 del 14/06/2013;

- perdurare del mancato rispetto dei tempi previsti per il rispetto della *prescrizione 6*, § 3.1.1 “Misure strutturali da attuare subito” (pag.18 del PIC1), stante la non autorizzata modifica non sostanziale inoltrata con prot. DIR 257 del 17/12/2012 per la chiusura dei nastri trasportatori e la mancata trasmissione del progetto esecutivo corredato dal relativo crono programma degli interventi, come richiesto dalla diffida prot. DVA 13958 del 14/06/2013;
- perdurare del mancato rispetto dei tempi di attuazione *prescrizione 16*, § 3.2 “Interventi del Piano di adeguamento – Interventi strutturali da eseguire subito – Chiusura edifici arce di gestione materiali polverulenti”, a pag.18 del PIC1, correlata alla *prescrizione 40*, § 3.5.4 “Preparazione Miscela” (pag.27 del PIC1) ed alle analoghe *prescrizioni 51* “Cokefazione”, *58* “Impianto di agglomerazione”, *65* “Altoforno – Caricamento materiali”, *67* “PCI”, stante la non autorizzata modifica non sostanziale inoltrata con prot. DIR 233 del 27/11/2012 integrata dalla nota DIR 258 del 17/12/2012 per la chiusura, con conseguente aerazione, dell’aria degli ambienti confinati e la mancata trasmissione del progetto esecutivo, corredato dal relativo crono programma degli interventi, come richiesto dalla diffida prot. DVA 13958 del 14/06/2013;
- superamento del valore di 25 g/t coke nell’emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento n.4, n.5, n.6 e n.7 asservite alle batterie 7-8 ed alle batterie 11-12, attualmente in funzione, contrariamente a quanto previsto dalla *prescrizione 49*, § 3.5.9 “Spegnimento Coke” (PIC1 pag.30);
- omesse comunicazioni con dettagliate informative all’Autorità Competente ed agli enti di controllo, previste dal § 13 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC pag. 973, parte integrante del decreto 4 agosto 2011), come integrata dalla *prescrizione 89* (PIC1 pag.44 primo capoverso) e dal § 9.3 del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC pag.164), relativamente alle non conformità ai limiti emissivi di cui al precedente punto per la inosservanza della *prescrizione 49*;
- mancata ultimazione dell’implementazione su tutti i convertitori delle acciaierie 1 e 2 del nuovo sistema *software* tipo RAMS, contrariamente all’impegno assunto nella nota DIR 232 del 27/11/2012 ed a quanto richiesto dalla diffida prot. DVA 13958 del 14/06/2013, in attuazione della *prescrizione 70 secondo punto* nella parte relativa alla eliminazione del fenomeno di *stopping* tramite interventi di natura gestionale, § 3.8 “Acciaieria”, (PIC1 pagg.37-38);
- assenza di pavimentazione con asfalto o con cemento dell’area IRF di gestione scorie, contrariamente a quanto richiesto al § 4.13.2 “Interventi di adeguamento” (PIC tabella 28 pag.169, parte integrante del decreto 4 agosto 2011 prot.DVA-DEC-2011-450) e previsto al § 4.13.3 “Configurazione post-interventi Fase 9.3 – Ripresa materie prime” (PIC pag.177, parte integrante del decreto 4 agosto 2011);
- mancata adozione di idonee procedure e relative pratiche operative e gestionali finalizzate a minimizzare gli impatti sull’ambiente, in violazione delle “prescrizioni di carattere generale”, per le emissioni in aria, previste dal § 9.2.1 (PIC pag.824, parte integrante del decreto 4 agosto 2011) durante la fase di scarico del dumper e di accostamento, tramite pala meccanica, della scoria non ancora deferrizzata, sulla griglia di caricamento dell’impianto IRF, determinando emissioni diffuse polverulente;
- mancata adozione di idonee pratiche di regimazione e di gestione delle acque, in violazione del §9.4.13.1 (PIC pag.939, parte integrante del decreto 4 agosto 2011), relativamente all’impiego di acqua per il raffreddamento e l’inumidimento dei cumuli di scorie depositate nelle aree IRF.
- gestione del rifiuto CER 100202, nell’area di lavorazione dell’impianto IRF, non conforme alle norme tecniche per la gestione dei depositi rifiuti, in difformità a quanto previsto dai § 9.6.2 Deposito temporaneo e § 9.6.3 Stoccaggio dei rifiuti (PIC pagg. 944-945-947, parte integrante del decreto 4 agosto 2011), in particolare in assenza dell’identificazione dell’area di deposito, in assenza di distinzione delle aree utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime/sottoprodotti da quelle utilizzate per il deposito dei rifiuti, in assenza di impermeabilizzazione delle aree adibite a deposito e di idonei sistemi di protezione dagli agenti atmosferici del cumulo di rifiuto.
- gestione dell’operazione di raffreddamento e trattamento delle paiole in area non specificatamente destinata a tale finalità e non attrezzata tecnicamente per tali operazioni, contrariamente a quanto indicato



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale

al § 5.1.5.2.3 "Trattamento scoria, rottame e refrattari" (PIC pag. 377, parte integrante del decreto 4 agosto 2011).

Relativamente alle prescrizioni 5, 6, 16-40-51-58-65-67, 49, 89 e 70 secondo punto, oggetto degli accertamenti di cui ai primi sei punti dell'elenco precedente, considerata la non ottemperanza alle precedenti diffide prot. DVA 13958 del 14/06/2013 e prot. DVA 17165 del 22/07/2013, ai fini dell'applicazione del comma 9 dell'art. 29-decies del D.Lgs.152/06 e smi, si rimette a Codesta Autorità Competente la valutazione delle possibili iniziative ulteriori, anche tenuto conto della posizione rappresentata dal Commissario Straordinario ILVA S.p.A. con la citata nota DIR 245 del 17/07/2013.

In riferimento alle circostanze sopra esposte, per quanto attiene ai nuovi accertamenti, la proposta dello scrivente Istituto, d'intesa con ARPA Puglia, a Codesta Autorità Competente, ai sensi del comma 6 del art.29-decies del D.L.gs.152/06 e smi, è di procedere a diffida nei confronti del gestore ad operare affinché sia garantito quanto segue:

- a) in riferimento a quanto indicato al § 4.13.2 "Interventi di adeguamento" (PIC tabella 28 pag.169, parte integrante del decreto 4 agosto 2011 prot.DVA-DEC-2011-450) e previsto al § 4.13.3 "Configurazione post-interventi Fase 9.3 – Ripresa materie prime" (PIC pag.177, parte integrante del decreto 4 agosto 2011), la trasmissione all'Autorità Competente, per approvazione, nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della diffida, del progetto esecutivo corredato dal crono programma degli interventi di pavimentazione impermeabile e di regimazione delle acque dell'area IRF, inclusa l'area prospiciente la zona di carico dell'impianto IRF e l'area di stoccaggio del rifiuto prodotto;
- b) al fine di evitare il sollevamento di polveri durante la fase di trasporto e scarico del dumper e di accostamento tramite pala meccanica della scoria, non ancora deferrizzata, sulla griglia di caricamento dell'impianto IRF, nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della diffida, l'adozione di idonee procedure, relative pratiche operative e gestionali finalizzate a minimizzare le emissioni polverulente dalla zona di caricamento IRF, come indicato nelle "prescrizioni di carattere generale", per le emissioni in aria dal citato § 9.2.1 (PIC pagg.824), in correlazione con quanto indicato nel sopra indicato § 9.4.13.1 (PIC pagg.939-940) nonché la trasmissione all'Autorità Competente, per approvazione, di un progetto per l'adozione di interventi strutturali di contenimento della polverosità nell'area IRF;
- c) gestione delle paiole bloccate solo nelle aree di impianto specificatamente destinate a tale finalità;
- d) gestione del CER 100202 esclusivamente in aree attrezzate per deposito rifiuti e rispondenti alle norme tecniche per la gestione medesima, come indicato nelle prescrizioni previste dai § 9.6.2 e § 9.6.3 (PIC pagg. 944-945-947).

In considerazione dei regimi sanzionatori di cui all'articolo 29-*quattordices* del Decreto Legislativo 152/06 e di cui alla Legge 231/12, ove applicabili, la presente informativa è inviata anche alla Procura della Repubblica di Taranto, segnalando che la redazione della stessa è effettuata dagli ispettori di ISPRA Alfredo Pini, Fabio Ferranti e Francesco Andreotti.

Si comunica, infine, che ulteriori aspetti potranno essere evidenziati ad esito dell'attività di valutazione dei risultati dei campionamenti e delle misure fonometriche che sono stati effettuati da ARPA Puglia durante il predetto controllo o per effetto della documentazione che verrà fornita da ILVA S.p.A.

Nel rimanere a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti, si inviano distinti saluti.

SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALE
PER L'INDIRIZZO, IL COORDINAMENTO E IL
CONTROLLO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE

Il Responsabile
Ing. Alfredo Pini